

STATUTO
TOURETTE ITALIA - ENTE di TERZO SETTORE

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. E' costituita un'Associazione non riconosciuta denominata **"TOURETTE ITALIA - Ente di Terzo Settore"**, in forma abbreviata **"Tourette Italia -ETS"** e di seguito "Associazione".
2. L'Associazione utilizzerà, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Ente di Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".
3. L'Associazione ha sede in Seregno (MB). La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017 (di seguito CTS) e comunicato ai sensi di legge e presso gli altri eventuali uffici che le disposizioni di legge dovessero prevedere.
4. Il Consiglio direttivo, con propria delibera, può altresì istituire o sopprimere sedi secondarie, delegazioni e uffici.
5. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2

FINALITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue in via principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale.
2. L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito dello Stato Italiano
3. L'Associazione intende promuovere ed attuare l'assistenza e il sostegno alle persone affette da Sindrome di Tourette affinché queste possano migliorare i propri standard di vita e la propria condizione nei contesti familiare, lavorativo, scolastico ed istituzionale. La Sindrome di Tourette è poco conosciuta e può avere effetti molto negativi, oltre che sulla salute delle persone che ne sono affette, anche sulle relazioni umane e professionali nei diversi contesti sociali in cui si sviluppa la vita dell'individuo. Il Tourettico viene spesso emarginato, isolato socialmente ed escluso e questo avviene molto spesso a causa della mancata conoscenza delle cause che stanno alla base dei suoi comportamenti e delle sue condotte. L'Associazione intende pertanto agire affinché nella società aumenti e si sviluppi una concreta e corretta conoscenza della Sindrome di Tourette e affinché le persone che ne sono affette possano pienamente contribuire al progresso sociale sviluppando la propria personalità in un contesto migliore, più propenso all'integrazione, all'accettazione e alla valorizzazione delle loro capacità e del loro potenziale.

ART. 3

ATTIVITÀ

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'Associazione intende svolgere in via principale le attività di interesse generale di cui ai settori dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. n. 328/2000 (...);
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

2. In particolare, per il raggiungimento delle finalità e per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, l'Associazione intende:
 - promuovere la cura, l'assistenza sociosanitaria e psicologica delle e persone affette dalla Sindrome di Tourette e quadri clinici correlati;
 - promuovere la collaborazione tra medici, famiglie, psicologi, volontari e istituzioni per favorire l'accesso a migliori possibilità di cura e migliorare la qualità della vita delle persone affette da Sindrome di Tourette;
 - incoraggiare la formazione e l'aggiornamento sulla sindrome di Tourette tra medici, operatori sanitari, famiglie e istituzioni anche mediante appositi programmi definiti in collaborazione con Personalità o Istituzioni medico/scientifiche di comprovata e riconosciuta competenza tecnica;
 - promuovere la formazione di medici, psicologi ed operatori sanitari specializzati in sindrome di Tourette operanti sul territorio nazionale per facilitare la costituzione di centri multidisciplinari esperti nella gestione del paziente tourettiano e facilitarne l'accesso da parte di pazienti e familiari;
 - promuovere ricerche e studi nel campo della sindrome di Tourette, in collaborazione con Personalità o Istituzioni medico/scientifiche di comprovata e riconosciuta competenza tecnica, e favorire le collaborazioni nazionali ed internazionali che perseguono i medesimi obiettivi;
 - favorire la diffusione di una nuova cultura, basata sulla comprensione della sindrome di Tourette e delle sue conseguenze sul comportamento che coinvolga familiari, conoscenti, insegnanti, assistenti sociali e quanti altri possano interagire con le persone affette, per migliorare la qualità della loro vita;
 - sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private riguardo alle problematiche sociali, sanitarie e terapeutiche connesse con la sindrome di Tourette, rappresentando le esigenze delle persone affette e delle famiglie;
 - promuovere interventi presso le strutture legiferanti statali e periferiche per il riconoscimento della Sindrome e la conseguente adozione di misure di tutela particolare per coloro che ne sono affetti con particolare riguardo agli ambiti scolastici e lavorativi;
 - partecipare attivamente e/o divulgare indagini epidemiologiche e questionari collegati alla sindrome di Tourette nel rispetto dei criteri etico - operativi definiti dal Consiglio Direttivo;
 - promuovere la partecipazione e la collaborazione con enti pubblici e privati al fine di perseguire gli scopi suddetti;
 - promuovere l'adozione e l'utilizzo delle tecnologie digitali per il raggiungimento degli scopi suddetti;
 - collaborare con altre associazioni ed enti senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, aventi scopi analoghi, anche tramite l'affiliazione e la promozione di federazioni o altri vincoli associativi;
 - promuovere e realizzare la raccolta di fondi, risorse e dotazioni necessarie per sostenere gli scopi dell'associazione indicati ai punti precedenti. Per tali fini l'Associazione può anche avvalersi di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato Enti pubblici e privati, di istituzioni nazionali e sovranazionali, di donazioni, elargizioni, offerte, liberalità e qualsiasi contributo, ordinario e straordinario, da parte degli associati ovvero da terzi.
3. L'Associazione può esercitare anche attività diverse (art. 6 del CTS) da quelle di interesse generale, purché di carattere secondario, strumentale e comunque in via non prevalente rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'organo di amministrazione provvede ad individuare nel dettaglio tali attività, anche ai fini di quanto prescritto dall'art. 13 del CTS.
4. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione potrà far ricorso alle modalità di raccolta fondi di cui all'art. 7 del CTS, in maniera continuativa e mediante la cessione e/o erogazione di beni e/o servizi nel rispetto, nei confronti di terzi, dei principi di verità, trasparenza e correttezza. Potrà,

altresì, porre in essere qualsiasi altro sistema di raccolta fondi nel rispetto delle disposizioni di legge appositamente previste per la natura e qualifica dell'ente, o in quanto compatibili.

5. L'Associazione potrà, inoltre, avvalersi di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di Enti pubblici e privati, di Istituzioni nazionali e sovranazionali, di donazioni, elargizioni, offerte, liberalità e di qualsiasi contributo, ordinario e straordinario, da parte degli Associati ovvero da terzi.
6. In ogni caso l'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, potrà a titolo esemplificativo:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - b) stipulare convenzioni per l'affidamento di parte delle attività;
 - c) partecipare ad Associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe o connesse a quelle dell'Associazione.

ART. 4

ASSOCIATI

1. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono essere associati tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne fanno richiesta al Consiglio direttivo.
3. Possono, inoltre, divenire associati gli enti privati e pubblici, in ogni caso nei limiti previsti dalle disposizioni di legge che regolano l'Associazione, che condividano le finalità dell'Associazione o che, in ogni caso, non perseguono finalità in contrasto con essa. In tale caso la richiesta è presentata dal rappresentante legale su apposita deliberazione dell'ente/istituzione interessata.
4. Tutti gli associati, indipendentemente dalla loro qualificazione, hanno i medesimi diritti e doveri di cui al presente Statuto. E' vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tuttavia, ciascun associato ha la facoltà di recedere dall'Associazione, in qualsiasi momento, mediante l'invio di una comunicazione in forma scritta.
5. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
6. Gli aspiranti associati presentano domanda di ammissione mediante la compilazione di un apposito modulo, fornito dall'Associazione, contenente i dati richiesti, e dichiarando altresì di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione, in quanto ne condividono gli scopi, e di rispettare quanto richiesto dalle delibere degli organi sociali e quanto contenuto in eventuali regolamenti.
7. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, si pronuncia sulla domanda di ammissione. In assenza della deliberazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di associazione, l'associato si intende ammesso in base al principio di silenzio/assenso, fermo restando il versamento da parte dello stesso della quota sociale.
8. L'ammissione del nuovo associato decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, da adottarsi entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, oppure per silenzio assenso, una volta corrisposta la quota sociale.
9. Nel caso in cui la domanda di ammissione ad Associato non venga accolta, il Consiglio Direttivo, nei termini di cui al precedente co. 7 informa l'aspirante socio del rigetto motivato della sua domanda. Chi ha proposto la domanda può, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione della

deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte dal Consiglio Direttivo in occasione della prima convocazione utile.

ART. 5

DIRITTI ED OBBLIGHI

1. Tutti gli Associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare, qualora sia previsto, la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo. Gli Associati collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.
2. Gli Associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo e con eventuali contributi straordinari, qualora deliberati appositamente dall'Assemblea.
3. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento dell'ente associato, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
4. A ciascun Associato sono garantiti i diritti del presente statuto e previsti per legge e, in particolare ha il diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea, direttamente o per delega, e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
 - f) di recedere in qualsiasi momento;
 - g) di godere di ogni altro diritto previsto dal presente Statuto o dalla legge;
6. Ciascun Associato deve attenersi ai doveri di cui al presente statuto e previsti per legge e, in particolare, ha il dovere:
 - a) di rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e prestando la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento degli scopi associativi;
 - c) di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 6

PERDITA DELLA QUALITÀ' DI ASSOCIATO

1. La qualità di Associato si perde in caso di decesso, recesso o scioglimento dell'ente associato oppure esclusione. L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso, ai sensi dell'art. 24 co. 2 del cod. civ., deve essere comunicato per iscritto agli amministratori ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
2. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei suoi componenti l'esclusione di associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti associativi e dalle delibere degli organi sociali, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - morosità in relazione al versamento puntuale della quota sociale deliberata dal Consiglio;

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
 - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali
3. In ogni caso, sono esclusi diritti di qualsiasi natura sul patrimonio dell'Associazione, così come in relazione alla specifica contribuzione da parte del soggetto che abbia esercitato il diritto di recesso, ovvero sia stato escluso dall'Associazione.
 4. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere motivata e comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
 5. L'Assemblea delibera solo dopo avere ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 7

VOLONTARIO E ATTIVITA' di VOLONTARIATO

1. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con delibera del Consiglio Direttivo.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Socio o Associato, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di una autocertificazione, limitatamente a quanto previsto dall'art.17, co. 4 del CTS.
3. Non si considera volontario l'Associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
4. L'Associazione, ove si avvalga di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la Responsabilità Civile verso i Terzi.
5. Al volontario si applicano, in ogni caso gli articoli 17 e 18 del CTS.

Art. 8

PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che sono di proprietà o che diventeranno di proprietà dell'Associazione e siano destinati a patrimonio.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative versate dagli Associati;
 - b) proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi;
 - c) contributi liberi offerti tanto da associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
 - d) contributi e finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici o privati;
 - e) proventi, ricavi, entrate, derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6 del CTS;
 - f) fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del CTS, mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche tramite offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione ed altre modalità di raccolta fondi in linea con la natura e la qualifica dell'associazione;
 - g) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.

3. Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.
4. In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 9

ESERCIZIO FINANZIARIO e RENDICONTO/BILANCIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo.
3. Il rendiconto/bilancio consuntivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese maggio. Entro il 30 giugno il rendiconto/bilancio consuntivo di ciascun anno deve essere depositato presso il RUNTS, ai sensi del co. 3 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 117/2017.
4. Nei casi in cui siano superati i limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, o se l'Ente lo ritenga utile, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea il bilancio sociale e depositato con le medesime modalità di cui al precedente comma.
5. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS.

ART. 10

ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e il vice-Presidente se nominato;
 - d) l'Organo di controllo, se nominato o previsto per legge;

ART. 11

ASSEMBLEA

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.
3. L'Assemblea è costituita dagli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno ed è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, dal Presidente per l'approvazione del rendiconto/bilancio consuntivo. Qualora il Presidente sia impossibilitato, l'Assemblea viene convocata dal vice-Presidente o dal consigliere più anziano per età.
4. L'Assemblea si riunisce altresì su convocazione del Presidente, o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati, oppure da almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 12

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con i contributi associativi; essa è ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno.
3. E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:
 - a) la nomina e revoca dei componenti gli organi sociali;
 - b) la nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione se previsto per legge o ritenuto opportuno;
 - c) l'indicazione degli orientamenti di ordine generale che l'Associazione deve perseguire;
 - d) l'approvazione del rendiconto/bilancio consuntivo;
 - e) l'approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
 - f) eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea;
 - g) ogni altra questione che il presente statuto o la legge affidano ad essa.
4. È di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare in merito:
 - a) alle modificazioni dello Statuto;
 - b) alle operazioni straordinarie;
 - c) allo scioglimento.

ART. 13

CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante avviso inviato con ogni mezzo, anche telematico, atto a dare conferma dell'avvenuta ricezione, a ciascuno degli associati, inviato almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. In caso di urgenza motivata il termine di invio è dimezzato. L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora, della prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno.
2. Gli associati sono tenuti a comunicare tempestivamente la variazione dei recapiti comunicati nella scheda di adesione.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto, se in regola con il pagamento della quota associativa. Sono ammesse le deleghe. In ogni caso, nessun associato può riceverne più di due.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati iscritti nell'omonimo libro, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati iscritti nell'omonimo libro degli associati, e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di un terzo (1/3) degli associati. In ogni caso delibera a maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.
6. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati iscritti nell'apposito libro degli Associati e con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati presenti.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale è trascritto nel libro delle Assemblee degli associati e conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione da parte degli stessi. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta, nonché in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi, a meno che non riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - d) che nell'avviso di convocazione siano, ove previsti, indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.
11. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il Presidente della riunione e si procede alla redazione del verbale con la sottoscrizione anche successiva del Presidente e del Segretario.
12. Ulteriori modalità per lo svolgimento per le riunioni di cui al precedente co. 11 sono individuate nel Regolamento o con apposita delibera del Consiglio direttivo.

ART.14

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPOSIZIONE e DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) componenti eletti tra gli associati dall'Assemblea la quale, al momento dell'elezione, ne determina anche il numero.
2. Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni ed i componenti sono rieleggibili.
3. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un Consigliere nel corso dell'esercizio, il Consiglio provvede alla sostituzione attingendo al primo della lista dei non eletti dell'ultima elezione. In assenza di nominativi richiede l'elezione del Consigliere mancante nella prima riunione dell'Assemblea degli Associati. Il Consigliere così eletto resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso si ritiene decaduto ed i componenti rimanenti convocano nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 30 giorni, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
7. Il Consiglio è convocato, di norma, una volta al trimestre oppure quando il Presidente lo ritenga opportuno. Esso è, inoltre, convocato quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri, oppure dall'Organo di controllo o di revisione, se presenti.
8. Le riunioni del Consiglio sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza (salvo che nei casi di urgenza, per i quali sono sufficienti 24 ore di preavviso), e sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano per età.

9. La convocazione viene inviata dal Presidente o, qualora egli sia impossibilitato, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano;
10. Il Consiglio è validamente costituito con la partecipazione alle riunioni della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
11. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le medesime modalità previste per l'Assemblea.
12. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario della seduta, firmato dallo stesso e dal Presidente, da trascriversi sull'apposito libro.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPITI

1. Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività associativa per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto.
2. In particolare, spetta al Consiglio:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche per il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea eventuali regolamenti interni;
 - e) gestire la contabilità e predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto/bilancio consuntivo documentando, se svolte, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS, ai sensi dell'art. 13, co. 6 del CTS;
 - f) fissare l'ammontare della quota sociale annuale e le relative modalità e termini del versamento;
 - g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati e deliberare in merito all'esclusione degli associati;
 - h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - i) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - j) nominare, se ritenuto utile od opportuno, commissioni consultive o di studio di cui servirsi nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - k) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione, e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 16

PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Egli esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.
2. Al Presidente sono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in merito ai rapporti bancari e postali dell'Associazione.

3. Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.
4. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste dinanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri, con il consenso del Consiglio Direttivo, ad altri Consiglieri.

ART. 17

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE dei CONTI

1. L'Assemblea elegge l'Organo di controllo, collegiale o monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. Esso dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, composto da 3 (tre) membri, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. All'Organo di controllo competono i poteri e i compiti di cui all'art. 30, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017.
4. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo, che in tal caso deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei Conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20

SCIoglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. In mancanza, è destinato alla Fondazione Italia Sociale previa nomina, se necessario, di uno o più liquidatori da parte dell'Assemblea.

Art. 21

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al D.Lgs. n. 117/2017, al Codice civile ed alle normative ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in quanto compatibili.